

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROVINCIA DI VERONA

Verbale n. 6 del 20/02/2023

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

“Fondo rischi contenzioso da accantonare nel rendiconto 2022”

L'ORGANO DI REVISIONE

Il giorno 20 del mese di febbraio, anno 2023 alle ore 14,00, la sottoscritta Dott.ssa Silvia Scavazzon, Revisore Unico del Comune di San Pietro in Cariano, nominata Revisore dei Conti del Comune di San Pietro in Cariano, con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 30/09/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, presso la propria sede, ricevuta via pec, in data 09/02/2023, dal Responsabile Area 2 Gestione Economico Finanziaria del Comune di San Pietro in Cariano, la relazione del Responsabile Area 5 Affari Legali, Appalti, Contratti, Suap, Urp Prot. n. 3744 del 09/02/2023, recante l'elenco analitico dei contenziosi in essere, esamina il documento ricevuto per esprimere la propria attestazione, ai sensi della lettera h) del paragrafo 5.2. dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, dell'art. 147-quinques del D.Lgs. n. 267/2000 e dei contenuti della deliberazione n.14/2017/INPR della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, sulla congruità dell'accantonamento a fondo rischi su contenzioso nel risultato di amministrazione al 31/12/2022.

Richiamato il sottoparagrafo lett. h) del paragrafo 5.2. dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, ove è previsto relativamente al fondo rischi su contenzioso, che: “... *L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti*”;

Richiamata altresì la deliberazione n.14/2017/INPR della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, nella quale si evidenzia che *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad*

una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. ...".

Richiamata infine la deliberazione 2 marzo 2022, n.27/2022/INPR della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nella quale si evidenzia quanto segue:

- il parere e l'attestazione presuppongono un comune procedimento di apprendimento finalizzato a una conseguente manifestazione di giudizio, ma mentre la formulazione di un parere si risolve nell'enunciazione di un semplice giudizio, nel caso delle attestazioni le valutazioni ivi contenute sono funzionali alla creazione di una vera e propria certezza giuridicamente rilevante;
- le verificazioni, come quelle attinenti all'entità delle quote accantonate al fondo rischi, sono verosimilmente atti dichiarativi ascrivibili, alla categoria degli acclaramenti, ovvero sia acquisizioni di scienza, concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali, la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi nell'enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del contenzioso che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza;
- nel caso del giudizio da esprimere sul fondo rischi da parte dell'organo di revisione, la "verifica" espressamente richiesta dal principio contabile "consiste nell'accertamento della conformità al "diritto" della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato" (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Campania, n. 217/2019);
- l'esigenza di certezza della determinazione del fondo rischi - di cui è espressione ineluttabile l'attestazione dell'organo di revisione in ordine alla sua quantificazione (Sez. Aut. delib. n.14/2017) - è funzionale a determinare correttamente la situazione di equilibrio o di disequilibrio dell'ente, dal momento che nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione art.187 Tuel;
- la centralità della verifica della quota accantonata e, pertanto anche del fondo rischi, risulta anche dagli specifici compiti di controllo interno assegnati all'organo di revisione dall'art. 147-quinquies Tuel -(Controllo sugli equilibri finanziari);
- la differente e più pregnante esigenza di certezza connaturata alla determinazione del fondo rischi è avvalorata dalla perentoria formulazione del principio in termini di verifica (lett. h) del paragrafo 5.2. dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011) e di attestazione (Sezione autonomie n.14/2017, cit.) e dalla imprescindibile finalità di una corretta determinazione del risultato di amministrazione a protezione di possibili e indebite rischiose dilatazioni della quota libera ex art. 187 Tuel (Corte cost., sent. n. 4/2020).
- la determinazione del fondo rischi esige quindi un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente; pertanto, è da escludere un controllo a campione; al

contrario la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un'analisi specifica delle singole poste e partite;

- la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di sottolineare, che “La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento.”, e che, a tale riguardo, occorre dotarsi “di un'apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie.” (Corte conti, Sez. reg. contr. (Corte conti, Sez. reg. contr. Sicilia, delib. n. 6/2019/SS.RR/PARI).

Esaminata la relazione pervenuta recante un fondo rischi da contenzioso da accantonare nel risultato di amministrazione 2022 pari ad € 78.721,36.

Preso atto del controllo puntuale del contenzioso in essere, tramite analisi delle singole poste e partite riportate dal Responsabile Area 5 Affari Legali, Appalti, Contratti, Suap, Urp;

L'Organo di Revisione

A T T E S T A

- la congruità dell'accantonamento al fondo rischi su contenziosi da iscrivere nei fondi accantonati del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022.

Il 20 Febbraio 2023

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Silvia Scavazzon